

0



Ull

4.4  
[Signature]

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

\* \* \*

Parere n. 3084 del 19/07/2019

<p><b>Progetto:</b></p>	<p><i>Parere art. 9 DM 150/07</i></p> <p><b>Raffineria SARPOM di Trecate - Richiesta di modifica del decreto ministeriale n.15 del 29 gennaio 2015 come modificato dal Decreto Ministeriale 170 del 13 giugno 2016 relativo alla 'Modifica gestionale della raffineria Sarpom di S. Martino di Trecate'</b></p> <p><b>ID VIP 3623</b></p>
<p><b>Richiedente:</b></p>	<p><b>Sarpom Srl D.G.V.A.A.</b></p>

[Vertical list of handwritten initials and marks on the right margin]

[Horizontal list of handwritten initials and marks at the bottom of the page]

## La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248*” ed in particolare l’art.9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

**VISTO** il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*” ed in particolare l’art. 7 che modifica l’art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

**VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” ed in particolare l’art. 5 comma 2-bis;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione e i successivi decreti integrativi;

**VISTO** il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014, L. 116/2014 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*” ed in particolare l’art.12, comma 2;

**VISTO** il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”;

**VISTO** il decreto VIA-AIA n.15 del 29.01.2015 con il quale è stato dato parere favorevole con prescrizioni al progetto di “*Modifica gestionale della raffineria Sarpom di S. Martino di Trecate*” presentato dal proponente SARPOM S.r.L.;

**VISTO** il decreto n. 170 del 13/06/2016 con il quale il MATTM ha modificato il quadro prescrittivo del DM n.15 del 29 gennaio 2015;

**VISTI** il parere CTVA n.2040 del 15.04.2016 di revisione del quadro prescrittivo dei pareri CTVA 1566 del 18.07.2014 e 2000 del 26.02.2016 trasposto in detto decreto n.170 del 13.06.2016, il parere CTVA n.2212 del 28.10.2016, il parere CTVA n. 2467 del 21. 07.2017;

**CONSIDERATO** che la società, con istanza allegata alla nota prot. DVA 12299 del 25 05 2017, acquisita al protocollo CTVA 1704 del 25 05 2017, la DVA, ha chiesto che fossero riesaminate e se del caso, eliminate al fine di evitare problematiche interpretative e di applicazione, le seguenti prescrizioni del precitato Decreto 170/2016:

- A2, A5, A6, A8, da A9 ad A12, A13, A17, A18 e B16, A23, A25, A28, A44, da A35 ad A39, A45, A42, A46, A47, A48 e B32;

- per la prescrizione A56 (controllo idrogeologico) si riproponeva la domanda di riformulazione della prescrizione;

**CONSIDERATO** che con Decreto 0000277 del 04/10/2018, di cui peraltro la CTVA non è stata informata nonostante le riunioni effettuate, ultima delle quali quella indetta da DVA con nota prot. U.0002672 del 02.02.2018 acquisita al prot. CTVA I.0000476 del 02.02.2018, ai fini di coordinamento fra il procedimento in esame con il presente parere e quello relativo al riesame dell'AIA relativa al medesimo impianto, è stata emanata la nuova AIA per l'impianto sulla base del *complessivo riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria di S. Martino di Trecate, finalizzato ad adeguare il vigente provvedimento alle pertinenti "conclusioni BAT", nonché ad eventualmente modificare gli elementi del provvedimento meritevoli di approfondimento, integrazione o chiarimento*" (come disposto dal decreto direttoriale prot.130/DVA del 08/04/2016);

**CONSIDERATO** che l'articolo 8 (*autorizzazioni sostituite*) del citato Decreto 277 del 04/10/2018 di rinnovo dell'AIA relativa all'impianto, è stata esplicitamente dichiarata la perdita di efficacia delle "prescrizioni di cui al punto B e le prescrizioni, relative all'esercizio, di cui ai punti A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A17, A18, A19, A23, A24, A25, A27, A30, A41, A42 (primo periodo), A43, A45, A46, A47, A63, A64, A65, A66, A76, A82 della sezione A del citato DM n.170 del 13 giugno 2016."

**VISTO e CONSIDERATO** il parere CTVA n. 2937 del 1/2/2019 con cui la Commissione VIA si è espressa in merito all'istanza già richiamata allegata alla nota prot. DVA 12299 del 25 05 2017 acquisita al protocollo CTVA 1704 del 25 05 2017 della società Sarpom srl di revisione del decreto n. 170 del 13/06/2016 che ha modificato il decreto VIA/AIA n. 15 del 29/01/2015 relativo al progetto di cui trattasi, alla luce del PIC allegato al Decreto 277/2018, concludendo che:

*il quadro prescrittivo del DM 170/2016 aggiornato alla luce della emanazione della nuova AIA di cui al Decreto 0000277 del 04/10/2018, debba essere aggiornato come riportato:*

- *Le prescrizioni A2, A5, A6, A8, da A9 ad A12, A13, A17, A18 e B16, A23, A25, A45, A42, A46, A47 e B32, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 8 del Decreto 0000277 del 04/10/2018, hanno perso efficacia;*
- *Le prescrizioni A 44 (che fa luogo a B 9 del DM 170/2016) ed A 28, riformulata dalla prescrizione 9 del PIC;*
- *La prescrizione 35 del PIC fa luogo alla A 48 del DM 170/2016;*
- *Per le prescrizioni da A35 ad A39, perdita di efficacia;*
- *Prescrizione A56, confermata*

**RITENUTO** che, per un errore materiale, non sia possibile affermare che *La prescrizione 35 del PIC fa luogo alla A 48 del DM 170/2016*, trattando le due argomenti diversi (A 48 fa riferimento al controllo delle attività di bonifica mentre la prescrizione 35 riguarda i limiti allo scarico finale) e che, pertanto, la prescrizione A.48 sarà nuovamente analizzata di seguito e oggetto del presente parere;

**VISTA** la nota della DVA prot. 4568/2019 che, facendo riferimento a tutto quanto sopra, chiede alla Commissione VIA, *eventualmente coinvolgendo la Regione Piemonte, di individuare un unico quadro prescrittivo VIA; aggiornato allo stato degli atti e di aggiornare le vigenti modalità di attuazione delle prescrizioni di cui alla sez. A e alla sez. D sulla base di detto nuovo quadro prescrittivo;*

**VISTA**, altresì, la nota di chiarimento della Divisione III della DVA del 9/11/2018, allegata alla comunicazione del proponente acquisita con prot. CTVA/2258 del 18/06/2019 che chiarisce:

*[...] 1. le prescrizioni di cui alla sezione A del quadro prescrittivo del DM n. 170/2016 che "confermano" le prescrizioni di cui alla sezione B del medesimo Decreto non sono espressamente richiamate nell'elenco del citato articolo 8, comma 1 del decreto di AIA in oggetto in quanto già sostituite o ricomprese nelle prescrizioni di cui alla sezione B. Risulta pertanto superfluo precisare che le stesse hanno perso la loro efficacia. Analogamente, hanno perso efficacia le prescrizioni della sezione A che "fanno luogo" di prescrizioni di cui alla sezione B del medesimo Decreto. Si evidenzia che alcune prescrizioni della sezione A che "fanno luogo" di prescrizioni di cui alla sezione B del medesimo Decreto, ottemperate o comunque in corso di adempimento, non sono menzionate nell'elenco del citato articolo 8, comma 1 perché contenenti termini temporali di adempimento già superati al momento della conclusione del procedimento di riesame. [...]*

**CONSIDERATO**, pertanto, che la nota di cui sopra chiarisca la perdita di efficacia delle prescrizioni di cui alla sezione A del quadro prescrittivo del DM n. 170/2016 che “confermano” le prescrizioni di cui alla sezione B del medesimo Decreto, mentre relativamente alle prescrizioni della sezione A che ‘fanno luogo’ a prescrizioni della sezione B non si esprime in maniera esaustiva sulla loro validità, facendo riferimento ad ‘alcune prescrizioni della sezione A che “fanno luogo” di prescrizioni di cui alla sezione B del medesimo Decreto, ottemperate o comunque in corso di adempimento’ per le quali i termini temporali di adempimento sono (ndr) già superati al momento della conclusione del procedimento di riesame;

**RITENUTO**, pertanto, necessario, al fine di dare seguito alla richiesta della DVA di individuare un unico quadro prescrittivo VIA; aggiornato allo stato degli atti, analizzare le prescrizioni che ‘fanno luogo’ a prescrizioni della sezione B sulle quali la Divisione III e il decreto 277/2018 non si esprimono in maniera compiuta, facendo queste parte della sezione VIA del quadro prescrittivo;

### **Analisi della sezione A del quadro prescrittivo del Decreto 277 del 4/10/2018**

**CONSIDERATO**, pertanto, che, relativamente alla sezione A del quadro prescrittivo, successivamente all’emanazione della nuova AIA di cui al Decreto 277 del 04/10/2018, considerando sia le prescrizioni esplicitamente eliminate con l’Articolo 8 del citato parere, sia le prescrizioni del quadro A che confermano disposizioni di cui al quadro B e che, quindi, risultano decadute di fatto, le prescrizioni di cui al DM 15 del 29/01/2015 ancora vigenti e per le quali il presente parere propone un aggiornamento per dare seguito alla richiesta della DVA di individuare un unico quadro prescrittivo sono le seguenti:

- Prescrizioni A. 20, A. 21, A.22, A. 42 (secondo periodo), A.44, A.48 che “fanno luogo” di prescrizioni di cui alla sezione B del Decreto 277 del 4/10/2018;
- Prescrizioni A. 16, A. 26, A. 28, A. 29, A. 35, A. 36, A. 37, A. 38, A. 39, A. 53, A. 54, A.55, A. 56, A. 78, A. 79, A. 80, A. 81 che richiamano prescrizioni della DGR 27/7444 del 15/4/2014 della Regione Piemonte e sono fatte proprie, in taluni casi, con lievi modifiche, nella sezione A del quadro prescrittivo del Decreto 170/2016;

*Relativamente alle prescrizioni A. 20, A. 21, A.22, A. 42 (secondo periodo), A.44, A.48 che ‘fanno luogo’ di prescrizioni del quadro B si rappresenta quanto segue:*

**CONSIDERATO** che la prescrizione A. 20 del DM 15 del 29/01/2015, come modificato dal DM 170 del 13/6/2016, che faceva luogo alla prescrizione B. 21 dello stesso decreto, circa la necessità di acquisizione dei dati di consumo del kerosene al fine di ridurne l’utilizzo;

**VALUTATO** che la prescrizione n. 27 del DM 277 del 4/10/2018 dispone che per l’esercizio della Raffineria venga autorizzato l’uso esclusivo del *fuel gas* e di gas metano, mentre il kerosene potrà essere utilizzato solo per avvio delle centrali o in caso di emergenza;

**CONSIDERATO**, altresì che sulla base del Documento di Aggiornamento Periodico in merito alle prescrizioni di cui al DM 277/2018 risalente al 26/02/2019 e disponibile sul sito web dell’autorità competente, il Proponente dichiara che, a conferma di quanto sopra, *il cherosene viene usato eccezionalmente per condizioni di emergenza o per avviamento della GTG 2050 (turbina cogenerativa)*;

**VALUTATO** pertanto, che la prescrizione A.20 del DM 15 del 29/01/2015, come modificato dal DM 170 del 13/6/2016 possa considerarsi superata, dal momento che l’utilizzo di cherosene è autorizzato per le sole condizioni di emergenza o avvio delle centrali;

**CONSIDERATO** che la prescrizione A. 21 del DM 15 del 29/01/2015, come modificato dal DM 170 del 13/6/2016, che faceva luogo alle prescrizioni B. 22 e B.23 dello stesso decreto circa la necessità di:

- Inviare entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo VIA-AIA e trasmettere all’autorità competente e ad ISPRA, un progetto finalizzato all’individuazione degli interventi necessari per l’abbattimento degli NOx ed SOx per i punti di emissione F3101 (camino 1) e F701+COB (camino 6) al fine del rispetto dei limiti di emissione;

- Presentare uno studio di fattibilità per l'individuazione di misure di miglioramento delle prestazioni dei sistemi Low NOx del punto F 901 (camino 9);

e che la realizzazione dei progetti di cui trattasi dovesse avvenire entro i successivi 12 mesi, evidenziando, quindi, delle problematiche circa il rispetto dei limiti di emissione degli NOx e SOx;

**CONSIDERATO** che, come evidente dall'allegato E.4 esaminato nell'ambito del riesame AIA conclusosi con l'emanazione del DM 277 del 4/10/2018 e ancora disponibile sul sito web dell'autorità competente, in merito alla prescrizione di cui trattasi il Proponente afferma:

*Il Gestore, con nota Prot. 216/2015 del 17/07/2015, ha comunicato gli approfondimenti condotti in merito ai seguenti argomenti:*

- studio di fattibilità per individuare le misure di miglioramento delle prestazioni al forno F901, già dotato di sistema Low NOx;
- progettazione per individuare gli interventi necessari ad ottenere un abbattimento di NOx e SOx al forno F3101;
- progettazione per individuare gli interventi necessari ad ottenere un abbattimento di NOx e SOx a F701 + COB

[...]

*Il Gestore, con nota Prot. 284/2016 del 12/07/2016, ha evidenziato che gli approfondimenti comunicati con Prot. 216/2015, avevano ad oggetto:*

- per il camino (F3101), l'intervento per riduzione SOx e NOx che consisteva nella realizzazione dell'allacciamento alla rete Snam con il conseguente abbandono dell'utilizzo olio combustibile, intervento realizzato e che ha portato, a partire da febbraio 2016 all'abbandono di utilizzo di olio combustibile;
- al camino (F701/COB), uno studio con associata stima costo beneficio dal quale emergeva che l'intervento non era giustificato secondo i criteri di cui alla direttiva IED (rapporto costo/beneficio), sottolineando inoltre che l'intervento non era necessario a raggiungere i valori di bolla di cui alla prescrizione A1, che saranno raggiunti con interventi su altri impianti;
- in relazione allo studio di fattibilità per il forno F 901, la considerazione che esso non è stato effettuato in ragione delle prestazioni raggiunte dall' F901, prestazioni suffragate dalle evidenze offerte dal monitoraggio rese in sede di Rapporto Annuale relativo al 2015 (Prot. 263/2016 del 30/06/2016) che evidenziano come le emissioni di NOx di tale forno siano già inferiori alle BAT AEL).

**CONSIDERATO e VALUTATO**, inoltre, che il DM 277 del 4/10/2018 stabilisce che:

- I punti di emissione F3101 (camino 1) e F701 + COB (camino 6) sono elencati tra i camini le cui emissioni inquinanti sono da intendersi autorizzate e rientrano nel calcolo della 'Gestione integrata delle emissioni' per cui valgono i limiti emissivi individuati alla prescrizione n. 11 del DM 277 del 4/10/2018, senza ulteriori specificazioni o eccezioni per il rispetto dei limiti di emissione;
- Il punto F901(camino 9) è, altresì, elencato tra i camini le cui emissioni inquinanti sono da intendersi autorizzate e rientrano nel calcolo della 'Gestione integrata delle emissioni' per cui valgono i limiti emissivi individuati alla prescrizione n. 11 del DM 277 del 4/10/2018, senza ulteriori specificazioni o eccezioni per il rispetto dei limiti di emissione;

**VALUTATO**, pertanto, che la prescrizione A. 21 del DM 15 del 29/01/2015, come modificato dal DM 170 del 13/6/2016, sia superata dalla prescrizione n. 11 del DM 277 del 4/10/2018;

**CONSIDERATO** che la prescrizione A. 22, del DM 15 del 29/01/2015, come modificato dal DM 170 del 13/6/2016, che faceva luogo alla prescrizione B. 24 dello stesso decreto, prevede la richiesta di installazione di un impianto di recupero gas al fine del massimo contenimento della quantità di gas convogliata alle torce, fatte salve le emergenze, entro il 29 gennaio 2017;

**VALUTATO** che il DM 277 del 4/10/2018 con la prescrizione n. 28 riconferma la necessità di adeguamento alla BAT 56 della Decisione di esecuzione 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 e che tale BAT prevede, tra l'altro, anche per gli impianti esistenti, l'installazione del sistema di recupero gas;

*[Handwritten signatures and initials]*

**CONSIDERATO e VALUTATO**, altresì, che sulla base del Documento di Aggiornamento Periodico in merito alle prescrizioni di cui al DM 277/2018 risalente al 26/02/2019 e disponibile sul sito web dell'autorità competente, il Proponente dichiara di aver inoltrato *'in data 17/07/2015 (Prot. 214/2015), il progetto per l'implementazione del sistema di recupero gas dal sistema torce di raffineria che prevede l'intervento sulle seguenti apparecchiature: 1 – D-3503N impianto MEA; 2 – D-910 impianto GHF900; 3 – D-806 impianto FCCU. Tutti e tre gli interventi risultano completati a partire dal mese di luglio 2017'*.

**VALUTATO**, pertanto, che la prescrizione A.22 del DM 15 del 29/01/2015, come modificato dal DM 170 del 13/6/2016, sia superata dalla prescrizione n. 28 del DM 277 del 4/10/2018 oggi vigente e che, in ogni caso, stando a quanto dichiarato nel DAP gli interventi in essa previsti sono, ad oggi, realizzati;

**RITENUTO**, tuttavia, necessario segnalare che, sulla base della documentazione le tempistiche di realizzazione degli interventi non appaiono essere state coerenti con quanto indicato dalla prescrizione A. 22 del Decreto VIA-AIA 170 del 13/6/2016;

**CONSIDERATO** che, la prescrizione A. 42 (secondo periodo) recita [...] *Entro 24 mesi dal rilascio dell'autorizzazione VIA/AIA devono essere realizzati gli interventi necessari per impedire l'infiltrazione di sostanze pericolose per l'ambiente accidentalmente sversate nei bacini di contenimento dei serbatoi e dai serbatoi di oli minerali, nonché delle altre aree nelle quali possono verificarsi rilasci accidentali di idrocarburi, ad esempio l'area di ricezione del greggio, , ponendo una priorità di intervento per le zone in corrispondenza delle quali è più probabile che si verifichino rilasci accidentali di prodotto pericoloso per l'ambiente. Gli interventi devono comprendere, alternativamente o in combinazione fra loro, l'impermeabilizzazione (anche parziale) dei bacini, la dismissione di serbatoi, l'adozione di sistemi di raccolta, canalizzazione o recupero o altri accorgimenti di analoga efficacia. A fronte di tali interventi deve essere garantita l'adeguatezza della rete di raccolta delle acque reflue e meteoriche e dell'impianto di trattamento.*

**CONSIDERATO e VALUTATO** che, come peraltro già rilevato nel parere CTVA n. 2937 del 1/2/2019, la prescrizione n. 7 del Decreto 277/2018 riformula la prescrizione A. 42 (secondo periodo) di cui trattasi e che, pertanto, quest'ultima possa ritenersi oggi superata;

**RITENUTO**, tuttavia, necessario segnalare l'impossibilità di verificare il rispetto delle tempistiche inizialmente indicate nella prescrizione A. 42 citata, dal momento che l'ente vigilante individuato era ISPRA e non sono agli atti della Commissione documenti che permettano di valutare, eventualmente, le tempistiche dell'ottemperanza dal momento che la prescrizione n. 7 fissa il 30 settembre 2018 quale nuovo limite temporale di ottemperanza;

**CONSIDERATO** che la prescrizione A. 44 del DM 15 del 29/01/2015, come modificato dal DM 170 del 13/6/2016, che faceva luogo alla prescrizione B. 9 dello stesso decreto, prescrive di mettere fuori servizio o sostituire tutti i serbatoi che non presentavano doppie tenute entro il 29/7/2016;

**VALUTATO** che il DM 277 del 4/10/2018, con la prescrizione n. 9 ribadisce la medesima necessità e definisce entro 12 mesi dal rilascio AIA il termine ultimo per l'adeguamento;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che sulla base del Documento di Aggiornamento Periodico in merito alle prescrizioni di cui al DM 277/2018 risalente al 26/02/2019 e disponibile sul sito web dell'autorità competente, il Proponente dichiara che *'tutti i serbatoi a tetto galleggiate sono dotati di doppia tenuta, ad eccezione del serbatoio TK 1012, sul quale è prevista l'installazione entro il termine prescritto'*;

**VALUTATO**, pertanto, che la prescrizione A. 44 del DM 15 del 29/01/2015, come modificato dal DM 170 del 13/6/2016 sia superata dalla prescrizione n. 9 del DM 277 del 4/10/2018 oggi vigente;

**RITENUTO**, tuttavia, necessario segnalare che, alla luce della documentazione analizzata, sia stata, di fatto, avallata la possibilità di concedere tempi di adeguamento superiori rispetto a quelli originariamente individuati per almeno il serbatoio TK 1012 e che non sono note a questa Commissione le valutazioni tecniche e ambientali che hanno condotto a tale conclusione;

**CONSIDERATO** che l'ente vigilante individuato per l'ottemperanza della prescrizione era ISPRA e che non sono agli atti della Commissione documenti che permettano di valutare, eventualmente, il rispetto delle tempistiche dell'ottemperanza per eventuali altri serbatoi;

**CONSIDERATO** che la prescrizione A.48 del DM 15 del 29/01/2015, come modificato dal DM 170 del 13/6/2016, che faceva luogo alla prescrizione B. 31 dello stesso decreto faceva riferimento alla necessità di eventualmente confermare o rivedere il trattamento di bonifica tramite *Air Sparging* con SVE (avviato nel 2012) alla luce dei risultati dei monitoraggi dell'anno 2012, con particolare riferimento ai valori di MTBE riscontrati al confine del sito;

**VALUTATO** che il DM 277 del 4/10/2018 non riprende il contenuto della prescrizione ma, ribadisce, con la prescrizione n. 57, la necessità di proseguire i monitoraggi a monte e a valle della falda in piezometri interni al perimetro di raffineria per metalli pesanti, olii minerali, BTEX, IPA ed MTBE, trasmettendo poi, i risultati all'autorità competente mediante la prescritta relazione annuale;

**CONSIDERATO** e **VALUTATO**, altresì, che sulla base del Documento di Aggiornamento Periodico in merito alle prescrizioni di cui al DM 277/2018 risalente al 26/02/2019 e disponibile sul sito web dell'autorità competente, il Proponente dichiara che *'gli esiti del monitoraggio sono riportati all'interno del Rapporto Annuale trasmesso ad AC ed EC'*;

**VALUTATO**, tuttavia, che non è noto se e come il Proponente abbia effettuato la richiesta valutazione dell'efficacia del trattamento acque di falda, si ritiene che la prescrizione A.48 del DM 15 del 29/01/2015, come modificato dal DM 170 del 13/6/2016 debba essere confermata nella sostanza ma, così, riformulata:

*Entro 6 mesi dalla emanazione del provvedimento autorizzativo VIA-AIA aggiornato il Proponente dovrà inviare al MATTM e, in particolare, alla direzione generale competente in materia, uno stato dell'arte delle attività di bonifica della falda, comprendendo altresì i risultati del monitoraggio, al fine di chiarire lo stato di avanzamento e l'efficacia delle attività di bonifica della falda per le opportune considerazioni e valutazioni;*

Ente vigilante: MATTM

*Relativamente alle prescrizioni A. 16, A. 26, A. 28, A. 29, A. 35, A. 36, A. 37, A. 38, A. 39, A. 53, A. 54, A.55, A. 56, A. 78, A. 79, A. 80, A. 81 che richiamano le prescrizioni della Regione Piemonte di cui alla DGR 27-7444 del 15/4/2014 e sono fatte proprie dal quadro prescrittivo VIA della sezione A del Decreto 170/2016 si rappresenta quanto segue:*

**CONSIDERATO** che, la prescrizione A. 16 recita:

N. prescrizione	Testo della prescrizione	Modalità per le verifiche di ottemperanza (Allegato 1.2 del Decreto 277 del 13/6/2016)	Rif. Prescrizioni Regione Piemonte DGR 27-7444 del 15/4/2014
A.16	Il gestore dovrà presentare <u>entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione VIA-AIA</u> un rapporto dettagliato che illustri sotto il profilo tecnico-economico, per i camini punti di emissione non attrezzati con SME, costi e benefici relativi all'eventuale progressiva installazione di SME su tutti i punti di emissione rientranti nel computo della bolla nell'arco dei <u>successivi 36 mesi</u> . Tale rapporto dovrà in particolare mettere in evidenza: processo industriale di pertinenza, entità delle emissioni, stabilità della portata, benefici e/o inefficienze del sistema di monitoraggio in continuo rispetto a metodi discontinui. Sulle risultanze di tale rapporto sarà valutata dall'Autorità competente l'opportunità di estensione di applicazione della modalità di monitoraggio automatizzata.	<u>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:</u> in fase di esercizio <u>Ente vigilante:</u> ISPRA <u>Enti coinvolti:</u> Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare	Richiama la prescrizione n. 3.16 della DGR 27-7444 del 15/4/2014

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: a large signature.  
 - Middle right: a signature.  
 - Bottom right: a signature.  
 - Bottom center: a signature.  
 - Bottom left: a signature.

**CONSIDERATO** che il Decreto 277/2018 stabilisce con prescrizione n. 19 l'elenco dei camini che devono essere dotati di SME e per quali parametri e richiede di presentare per tutti i camini non ancora dotati di monitoraggio in continuo un programma dettagliato che ne preveda l'installazione entro il 30/09/2018 e specifica, altresì, che anche gli impianti in conservazione dovranno essere dotati di SME in caso di riattivazione e che, con prescrizione 20, stabilisce che i sistemi di monitoraggio in continuo devono essere collegati ad ARPA Piemonte attraverso una piattaforma informatica;

**CONSIDERATO** e **VALUTATO** che la Regione è parte attiva della stesura ed approvazione dei pareri AIA e che, pertanto, questa abbia potuto effettuare le proprie valutazioni in merito all'argomento della citata prescrizione A. 16 nell'ambito del procedimento AIA;

**CONSIDERATO** e **VALUTATO** che la prescrizione A. 16 possa, nella sostanza, ritenersi superata dalla prescrizione n. 19 del Decreto 277/2018;

**RITENUTO** tuttavia, necessario segnalare che la nuova prescrizione 19 abbia avallato la possibilità di individuare tempistiche di adeguamento più lunghe rispetto alle tempistiche originariamente indicate nella prescrizione A. 16;

**CONSIDERATO** che, la prescrizione A. 26 recita:

N. prescrizione	Testo della prescrizione	Modalità per le verifiche di ottemperanza (Allegato 1.2 del Decreto 277 del 13/6/2016)	Rif. Prescrizioni Regione Piemonte DGR 27-7444 del 15/4/2014
A.26	L'alimentazione delle soluzioni di abbattimento di prodotti tossici nelle apparecchiature di lavaggio, quale ad esempio lo <i>scrubber</i> dell'impianto di isomerizzazione catalitica in cui viene neutralizzato acido cloridrico, dovrà avvenire in maniera automatica o almeno 'remotizzata' da sala controllo, al fine di evitare il mancato abbattimento per errore umano.	<u>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:</u> in fase di esercizio, come riportato in ogni singola prescrizione e, ove previsto, secondo il Piano di Monitoraggio e Controllo <u>Ente vigilante:</u> ISPRA	Richiama la prescrizione n. 3.25 DGR 27-7444 del 15/4/2014

**VALUTATO** che la prescrizione si riferisca alle modalità di esercizio dell'impianto e, in particolare, indichi le soluzioni tecniche che il Proponente dovrebbe mettere in atto al fine di rispettare i limiti di emissione relativamente alle emissioni convogliate in atmosfera;

**VALUTATO** che, pertanto, lo scopo della prescrizione sia quello di identificare le modalità tecniche volte a garantire il rispetto dei limiti di emissione convogliate con riferimento all'esercizio dell'impianto;

**CONSIDERATO** che il Decreto 277/2018, pur ribadendo e dettagliando i limiti di emissione convogliate in atmosfera in conformità alla Decisione di esecuzione 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 della Commissione ('conclusioni BAT') e definendo, altresì, tempi e modalità di campionamento per garantire il rispetto di tali livelli di emissione, nonché l'eventuale tempestiva comunicazione alle autorità competenti di superamenti o anomalie, non scende nel dettaglio tecnico delle modalità di alimentazione delle soluzioni di abbattimento;

**VALUTATO**, in conclusione, che l'attuazione delle prescrizioni del decreto 277/2018 siano sufficienti a garantire il raggiungimento dell'obiettivo ambientale ultimo della prescrizione A.26, ovvero il contenimento delle emissioni in atmosfera e che, pertanto, pur non essendo ripresa esplicitamente, questa possa considerarsi superata dalle prescrizioni contenute nel Decreto 277/2018;

**CONSIDERATO** che, la prescrizione A. 28 recita:



N. prescrizione	Testo della prescrizione	Modalità per le verifiche di ottemperanza (Allegato 1.2 del Decreto 277 del 13/6/2016)	Rif. Prescrizioni Regione Piemonte DGR 27-7444 del 15/4/2014
A.28	Tutti i serbatoi a tetto galleggiante devono essere dotati di coperture flessibili dei tubi di campionamento presenti. Inoltre, entro il 29 luglio 2016 deve essere completata l'installazione delle tenute secondarie su tutti i serbatoi a tetto galleggiante che, ad oggi, ne sono sprovvisti.	<u>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:</u> in fase di esercizio, come riportato in ogni singola prescrizione e, ove previsto, secondo il Piano di Monitoraggio e Controllo  <u>Ente vigilante:</u> ISPRA	Richiama la prescrizione 3.27 DGR 27-7444 del 15/4/2014, introducendo modifiche alla tempistica

**CONSIDERATO e VALUTATO** che, come già concluso nell'ambito del parere CTVA n. 2937 del 1/2/2019 'Le prescrizioni A 44 (che fa luogo a B 9 del DM 170/2016) ed A 28, riformulata dalla prescrizione 9 del PIC' del decreto 277/2018 che indica altresì nuove scadenze temporali per l'ottemperanza (12 mesi dal rilascio AIA);

**VALUTATO** di poter condividere quanto concluso con il parere CTVA n. 2937 del 1/2/2019;

**RITENUTO** tuttavia, necessario segnalare che la nuova prescrizione 9 abbia avallato la possibilità di individuare tempistiche di adeguamento più lunghe rispetto alle tempistiche originariamente indicate nella prescrizione A. 28;

**CONSIDERATO** che, la prescrizione A. 29 recita:

N. prescrizione	Testo della prescrizione	Modalità per le verifiche di ottemperanza (Allegato 1.2 del Decreto 277 del 13/6/2016)	Rif. Prescrizioni Regione Piemonte DGR 27-7444 del 15/4/2014
A.29	Il Gestore deve attuare il programma di attività di DI&M ( <i>Direct Inspection &amp; Maintenance</i> ) comprensivo di ispezione OGI ( <i>Optical Gas Imaging</i> ), trasmesso all'autorità competente, a ISPRA e ad ARPA Piemonte, che dovrà essere completato entro il 29 ottobre 2016. Gli interventi necessari ad eliminare tutte le anomalie riscontrate nelle campagne precedenti devono essere realizzati entro i successivi 6 mesi.	<u>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:</u> in fase di esercizio, come riportato nella prescrizione  <u>Ente vigilante:</u> ISPRA  <u>Enti coinvolti:</u> Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, ARPA Piemonte	Richiama la prescrizione 3.28 DGR 27-7444 del 15/4/2014, introducendo modifiche alla tempistica

**VALUTATO** che, come anche riportato nel parere CTVA n. 2937 del 1/2/2019, la prescrizione 31 del Decreto 277/2018 riformula i contenuti della prescrizione A. 29 di cui trattasi che, risulta, quindi, superata, proponendo, tuttavia, una diversa tempistica di ottemperanza (30 settembre 2018);

**RITENUTO** tuttavia, necessario segnalare che la nuova prescrizione 31 abbia avallato la possibilità di individuare tempistiche di adeguamento più lunghe rispetto alle tempistiche originariamente indicate nella prescrizione A. 29;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che, come peraltro già ricordato nel parere CTVA n. 2937 del 1/2/2019, pare opportuno non mantenere vigenti le prescrizioni da A. 35 ad A. 39 del Decreto 170/2016 sovrapponendosi ad analoghe prescrizioni del competente Comitato Tecnico Regionale (CTR), peraltro, in parte già ottemperate, come da documentazione presentata dalla società ed acquisita al protocollo CTVA I.0002200 del 07.07.2017;

**CONSIDERATO** che, la prescrizione A. 53 recita:

AR → G, PH, A, PH

N. prescrizione	Testo della prescrizione	Modalità per le verifiche di ottemperanza (Allegato 1.2 del Decreto 277 del 13/6/2016)	Rif. Prescrizioni Regione Piemonte DGR 27-7444 del 15/4/2014
A 53	Devono essere eliminati tutti i pozzi perdenti dedicati allo scarico delle acque meteoriche provenienti dai piazzali di manovra a servizio delle aree di travaso degli oli minerali, nonché di quelli presenti in stabilimento, garantendo il rispetto di quanto previsto dal D.lgs.152/2006 e normativa regionale in materia.	<u>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:</u> in fase di esercizio, come riportato in ogni singola prescrizione e, ove previsto, secondo il Piano di Monitoraggio e Controllo <u>Ente vigilante:</u> ISPRA	Richiama la prescrizione 6.1 DGR 27-7444 del 15/4/2014

**VALUTATO** che, per mero errore materiale il parere CTVA n. 2937 del 1/2/1019 richiami la prescrizione A. 53, relativa ai pozzi perdenti, in relazione alla prescrizione n. 65 del Decreto 277/2018 che fa, invece, riferimento alla dismissione dell'impianto;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che il Decreto 277/2018 disciplina lo scarico delle acque meteoriche disponendo il conferimento in impianto di trattamento di quelle potenzialmente contaminate e il lo scarico per quelle non contaminate, disponendo altresì il rispetto dei limiti allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/2006 con la prescrizione n. 39;

**VALUTATO** che, come evidente, la prescrizione n. 39 del Decreto 277/2018 riformuli la prescrizione A. 53 del decreto n. 170 del 13/06/2016, sebbene non sia noto lo stato di attuazione di quanto richiesto dalla prescrizione originaria dal momento che l'ente vigilante dell'ottemperanza era ISPRA e che, pertanto, in merito all'eliminazione dei pozzi perdenti dedicati allo scarico delle acque meteoriche provenienti dai piazzali di manovra a servizio delle aree di travaso degli oli minerali, nonché di quelli presenti in stabilimento, la prescrizione A. 53 debba intendersi, allo stato, confermata;

**CONSIDERATO** che, le prescrizioni A. 54 e A. 55 recitano:

N. prescrizione	Testo della prescrizione	Modalità per le verifiche di ottemperanza (Allegato 1.2 del Decreto 277 del 13/6/2016)	Rif. Prescrizioni Regione Piemonte DGR 27-7444 del 15/4/2014
A 54	Le anomalie rispetto al massimo prelievo dai singoli pozzi dovranno essere sanate in sede di autorizzazione definitiva da parte della Provincia di Novara.	<u>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:</u> in fase di esercizio, come riportato in ogni singola prescrizione e, ove previsto, secondo il Piano di Monitoraggio e Controllo <u>Ente vigilante:</u> ISPRA	Richiama la prescrizione 5.2 DGR 27-7444 del 15/4/2014 (1° paragrafo)
A. 55	Per ottemperare a quanto previsto dal comma 6 dell'art 2 della l.r. 22/96 il quale indica che "Per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde in pressione e la falda freatica." i pozzi di prelievo P1, P2bis, P11, P12, P13 e P14, se non già oggetto di accertamenti di merito da parte dell'Amministrazione provinciale, dovranno essere sottoposti al procedimento di verifica di compatibilità tecnico-costruttiva al fine di individuare quelli che intercettano potenzialmente le falde in pressione (profonde) e di conseguenza chiuderli o ricondizionarli come previsto alla lettera C, comma I, Allegato D del Regolamento regionale 7 Marzo 2001, n. 4/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di	<u>Enti coinvolti:</u> Provincia di Novara	Richiama la prescrizione 5.2 DGR 27-7444 del 15/4/2014 (2° paragrafo)

	riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica".		
--	---	--	--

**CONSIDERATO** e **VALUTATO** che, come anche riscontrato nel parere n. 2937 del 1/2/1019, le citate prescrizioni non sono contemplate nel Decreto 277/2018;

**VALUTATO**, altresì, che non è noto lo stato di ottemperanza delle stesse dal momento che gli Enti coinvolti in tale verifica sono ISPRA e la Provincia di Novara;

**VALUTATO**, pertanto, necessario confermare, allo stato, le due prescrizioni di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che, la prescrizione A. 56, che richiama la prescrizione 5.3 della DGR 27-7444 del 15/4/2014 e riguarda piezometri valle barriera, recita: "Barriera idrogeologica a valle del sito - *Per ottimizzare i presidi di controllo idrogeologico ed al fine di riuscire ad intercettare eventuali fuoriuscite di inquinanti dal sito ed individuarne la provenienza è necessario che sia infittita la rete piezometrica lungo tutta la lunghezza della barriera (indicativamente un piezometro ogni 100 m). In particolare:*

- *dovrà essere posizionato anche un piezometro a circa 100 m a sud della parte terminale della barriera, al fine di monitorare un tratto della barriera che pare non essere adeguatamente coperto.*
- *L'ubicazione dei piezometri dovrà essere oggetto di adeguato approfondimento, in quanto, per garantire la corretta impostazione del sistema di monitoraggio, la distanza tra barriera e piezometri dovrà permettere di rilevare ed individuare la provenienza di eventuali pennacchi.*
- *I nuovi piezometri dovranno essere realizzati in modo da interessare l'acquifero superficiale per la sua profondità (circa 23-25 m), prevedendo la fenestrazione lungo tutto lo spessore dell'acquifero ed in modo tale da avere almeno un franco di 1 m al di sopra dell'escursione massima della falda stessa.*
- *I piezometri, dovranno avere un diametro interno comunque non inferiore a 4 pollici.*
- *Almeno uno dei piezometri già esistenti dovrà essere strumentato con apposito rilevatore in continuo del livello di falda al fine di poter definire i valori di escursione della falda superficiale"*

**CONSIDERATO** e **VALUTATO** che il parere n. 2937 del 1/2/1019 abbia adeguatamente motivato la necessità di confermare la citata prescrizione;

**RITENUTO**, quindi, di condividere la conclusione del citato parere in merito alla prescrizione A. 56;

**CONSIDERATO** che le prescrizioni dalla A. 78 alla A. 81 del Decreto 170 del 13/6/2016 riguardano la Valutazione dell'Incidenza Ambientale e che, pertanto, non sono ricomprese nel Decreto 277/2018;

**VALUTATO**, pertanto, necessario confermare tali prescrizioni;

#### **Analisi della sezione D del quadro prescrittivo del Decreto 277 del 4/10/2018**

**CONSIDERATO** che le prescrizioni di cui alla Sezione D) del quadro prescrittivo del Decreto VIA-AIA n.170 del 13/06/2016 fanno riferimento alle prescrizioni e raccomandazioni della Regione Piemonte di cui alla DGR 27-7444 del 15/4/2019 e che, la citata sezione D) recita:

*'Dovranno essere ottemperate le prescrizioni previste nel parere espresso dalla Regione Piemonte, di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-7444 del 15 aprile 2014, allegata al decreto n. 15 del 29 gennaio 2015, qualora non già ricomprese o in contrasto con prescrizioni di cui alla sezione A) paragrafo 1.1, del presente allegato, ad eccezione delle prescrizioni 3.25, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.13 e 2.15, che si devono ritenere eliminate.'*

**CONSIDERATO** e **VALUTATO** che, alla luce della analisi tecnica sopra riportata, inerente le prescrizioni del quadro A che richiamano le prescrizioni della citata deliberazione di Giunta Regionale che sono state fatte proprie dal parere VIA nazionale, è possibile considerare eliminate dalla sezione D anche le prescrizioni 3.16 (che richiama la prescrizione A. 16), 3.28 (che richiama la prescrizione A. 29) perché superate dalle prescrizioni di cui al Decreto n. 277/2018;

*S R P C AN U J*

**VALUTATO**, in conclusione, che, fatte salve le opportune valutazioni ed eventuali azioni da parte della Direzione in merito alla verifica delle tempistiche di attuazione delle prescrizioni A. 16, A. 22, A. 28, A. 29, A. 42 (secondo periodo), A. 44 oggi riformulate da prescrizioni contenute nel decreto 0000277 del 04/10/2018;

Sezione A del quadro prescrittivo del DM 170/2016:

- Le prescrizioni, relative all'esercizio, di cui ai punti A. 1, A. 2, A. 3, A. 5, A. 6, A. 7, A. 8, A. 9, A. 10, A. 11, A. 12, A. 13, A. 14, A. 15, A. 17, A. 18, A. 19, A. 23, A. 24, A. 25, A. 27, A. 30, A. 41, A. 42 (primo periodo), A. 43, A. 45, A. 46, A. 47, A. 63, A. 64, A. 65, A. 66, A. 76, A. 82 della sezione A del DM n.170 del 13 giugno 2016 hanno perso efficacia, ai sensi dell'Articolo 8 del Decreto 277 del 4/10/2018;
- Le prescrizioni di cui alla sezione A del quadro prescrittivo del DM n. 170/2016 che "confermano" le prescrizioni di cui alla sezione B del medesimo Decreto, ovvero le prescrizioni A. 4, A. 31, A. 32, A. 33, A. 34, A. 40, A. 49, A. 50, A. 51, A. 52, A. 57, A. 58, A. 59, A. 60, A. 61, A. 62, A. 67, A. 68, A. 69, A. 70, A. 71, A. 72, A. 73, A. 74, A. 75, A. 77 hanno perso efficacia in quanto già sostituite o ricomprese nelle prescrizioni di cui alla sezione B, come chiarito nella nota della Divisione III della DVA del 9/11/2018, allegata alla comunicazione del proponente acquisita con prot. CTVA/2258 del 18/06/2019;
- Le prescrizioni A. 20, A. 21, A.22, A. 42 (secondo periodo), A.44 che "fanno luogo" di prescrizioni di cui alla sezione B del Decreto 170 del DM 170/2016 sono superate e/o riformulate, rispettivamente, dalle prescrizioni 27, 11, 28, 7 e 9 del Decreto 277 del 4/10/2018 e che, pertanto, si ritiene che abbiano, oggi, perso di efficacia;
- La prescrizione A.48 debba essere, così, riformulata: 'Entro 6 mesi dalla emanazione del provvedimento autorizzativo VIA-AIA aggiornato il Proponente dovrà inviare al MATTM e, in particolare, alla Direzione Generale competente in materia, uno stato dell'arte delle attività di bonifica della falda, comprendendo altresì i risultati del monitoraggio, al fine di chiarire lo stato di avanzamento e l'efficacia delle attività di bonifica al fine delle opportune considerazioni e valutazioni';  
Ente vigilante: MATTM
- Le prescrizioni A. 16, A. 26, A. 28, A. 29 che richiamano le prescrizioni della Regione Piemonte di cui alla DGR 27-7444 del 15/4/2014, ma che sono superate e/o riformulate dalle prescrizioni Del Decreto 277/2018, e che, pertanto, si ritiene che abbiano oggi perso di efficacia;
- Le prescrizioni da A. 35 ad A. 39, si ritiene che abbiano perso di efficacia;
- Le Prescrizioni A. 53, A. 54, A.55 e A. 56 debbano essere confermate;
- Le prescrizioni A. 78, A. 79, A. 80, A. 81 debbano essere confermate

Sezione D del quadro prescrittivo del DM 170/2016:

Si ritiene che la sezione D debba essere così riformulata:

*Dovranno essere ottemperate le prescrizioni previste nel parere espresso dalla Regione Piemonte, di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-7444 del 15 aprile 2014, allegata al decreto n. 15 del 29 gennaio 2015, qualora non già ricomprese o in contrasto con prescrizioni di cui alla sezione A) paragrafo 1.1, del presente allegato, ad eccezione delle prescrizioni 3.25, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.13 e 2.15, che si devono ritenere eliminate.*

**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**







**RITIENE**

Che, il presente dispositivo sostituisce il dispositivo del parere n. 2937 del 1/2/1019 e che il quadro prescrittivo del DM 170/2016 debba essere aggiornato alla luce della emanazione della nuova AIA di cui al Decreto 0000277 del 04/10/2018, come di seguito riportato:












- La prescrizione A.48 debba essere, così, riformulata: *Entro 6 mesi dalla emanazione del provvedimento autorizzativo VIA-AIA aggiornato il Proponente dovrà inviare al MATTM e, in particolare, alla direzione generale competente in materia, uno stato dell'arte delle attività di bonifica della falda, comprendendo altresì i risultati del monitoraggio, al fine di chiarire lo stato di avanzamento e l'efficacia delle attività di bonifica al fine delle opportune considerazioni e valutazioni;*  
Ente vigilante: MATTM
- Le Prescrizioni A. 53, A. 54, A.55 e A. 56 debbano essere confermate nella loro formulazione originaria, così come le relative modalità per le verifiche di ottemperanza di cui all'allegato 1.2 del Decreto 170 del 13/6/2016;
- Le prescrizioni A. 78, A. 79, A. 80, A. 81 debbano essere confermate nella loro formulazione originaria, così come le relative modalità per le verifiche di ottemperanza di cui all'allegato 1.2 del Decreto 170 del 13/6/2016;
- Tutte le restanti prescrizioni della sezione A sono superate dalle prescrizioni di cui al Decreto 0000277 del 04/10/2018 e hanno, pertanto, ad oggi, perso di efficacia











Per quello che riguarda le sovrapposizioni potenziali con disposizioni di cui alla sezione A, fatte salve le ulteriori eventuali determinazioni della Regione Piemonte, la sezione D del quadro prescrittivo di cui al Decreto 170 del 13/06/2016, dovrà essere così aggiornata:





*'Dovranno essere ottemperate le prescrizioni previste nel parere espresso dalla Regione Piemonte, di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-7444 del 15 aprile 2014, allegata al decreto n. 15 del 29 gennaio 2015, qualora non già ricomprese o in contrasto con prescrizioni di cui alla sezione A), paragrafo 1.1, del presente allegato, ad eccezione delle prescrizioni 3.25, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.13, 2.15, 3.16, 3.28 che si devono ritenere eliminate.*

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	ASSENTE
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Saverio Altieri	
Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	ASSENTE

*m - e m 13*

Avv. Filippo Bernocchi	
Ing. Stefano Bonino	ASSENTE
Dott. Andrea Borgia	ASSENTE
Ing. Silvio Bosetti	ASSENTE
Ing. Stefano Calzolari	ASSENTE
Ing. Antonio Castelgrande	
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	
Prof. Carlo Collivignarelli	
Dott. Siro Corezzi	
Dott. Federico Crescenzi	ASSENTE
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	ASSENTE
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	

Arch. Antonio Gatto	ASSENTE
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	ASSENTE
Prof. Antonio Grimaldi	
Ing. Despoina Karniadaki	
Dott. Andrea Lazzari	
Arch. Sergio Lembo	
Arch. Salvatore Lo Nardo	ASSENTE
Arch. Bortolo Mainardi	
Avv. Michele Mauceri	ASSENTE
Ing. Arturo Luca Montanelli	ASSENTE
Ing. Francesco Montemagno	
Ing. Santi Muscarà	
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	ASSENTE
Dott. Vincenzo Sacco	

Avv. Xavier Santiapichi	
Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	ASSENTE
Arch. Francesca Soro	
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	
Ing. Roberto Viviani	